

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

DDL 2823/C

**Memoria ANCE
Commissione Ambiente
Camera**

Marzo 2026

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL.....	5
ULTERIORI PROPOSTE	8

VALUTAZIONI GENERALI

Il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, contiene i **primi provvedimenti necessari per affrontare l'emergenza causata dal c.d. ciclone Harry** che ha colpito le popolazioni della regione Calabria, nonché dal movimento franoso che, a partire dal 16 gennaio scorso, ha colpito il territorio comunale di Niscredi, nella provincia di Caltanissetta.

In particolare, Il decreto prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro per il 2026 e 25 milioni di euro per il 2027 destinato a coprire i danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive. A queste risorse si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro per il 2027, provenienti dalla ripartizione del cosiddetto fondo per la ricostruzione. Nel complesso, l'ammontare delle risorse destinate ai territori interessati raggiunge 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

Sotto il profilo fiscale, si valuta positivamente l'articolo 2 che dispone la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio nonché la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).

Sotto il profilo ambientale, appaiono positive le previsioni inserite nell'articolo 4 del Decreto, recanti la sospensione temporanea delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici, in quanto consentono di agevolare le operazioni di risanamento e di successivo ripristino delle strutture danneggiate.

In tale contesto, e in un'ottica di semplificazione ed efficienza nella gestione delle conseguenze connesse agli eventi calamitosi, l'ANCE ritiene che **sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento anche specifiche disposizioni per i rifiuti e i materiali derivanti da tali eventi.**

Gli eventi calamitosi, infatti, oltre a determinare gravi danni alle persone e alle infrastrutture, comportano anche un'ingente produzione di rifiuti che, per quantità e tipologia, presenta caratteri straordinari e risulta difficilmente gestibile mediante gli ordinari strumenti previsti dalla normativa ambientale, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Peraltro, misure specifiche su questo tema sono sempre state previste in occasione di precedenti emergenze e si sono dimostrate essenziali per consentire il recupero degli straordinari quantitativi generati in tali contesti.

In questa prospettiva, andrebbe valutata l'introduzione di disposizioni volte a disciplinare la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi calamitosi, prevedendo, ad esempio, meccanismi semplificati per l'attribuzione dei codici di identificazione dei rifiuti, nonché proroghe agli adempimenti ambientali connessi alla gestione dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei materiali End of Waste. Tali procedimenti comportano infatti numerosi adempimenti e dichiarazioni che, nelle situazioni emergenziali, risultano spesso difficilmente rispettabili.

Riveste, altresì, particolare interesse l'articolo 5 che riconosce **un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato**, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.

Tuttavia, nel disporre che i periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito **non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali** previste dal decreto legislativo n. 148/2015, viene precisato che ciò avviene "in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo". Tale ultima disposizione esclude però dalla non computabilità le imprese di cui all'art. 10 del suddetto decreto legislativo, lett. m), n) e o), tra le quali rientrano le imprese edili.

Considerato che l'integrazione salariale introdotta dal provvedimento in esame si configura come una misura di sostegno al reddito a sé stante rispetto agli ammortizzatori sociali disciplinati dal decreto legislativo n. 148/2015, concepita e finanziata appositamente per supportare imprese e lavoratori **in questa specifica vicenda emergenziale risulta necessario chiarire la portata generale del principio di non cumulabilità, apportando un correttivo alla disposizione, per evitare che dalla sua applicazione possano essere esclusi alcuni settori, tra cui l'edilizia.**

A conclusione delle valutazioni generali, si sottolinea l'importanza di assicurare prima di tutto tempi rapidi e risorse per i ristori ad imprese e famiglie.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL

Sospensione dei termini di versamenti e adempimenti (ART. 2)

Viene disposta la sospensione, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di una serie di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per tutti i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, in immobili ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026:

- b) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto in esame (27/02/26), dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
- b) danneggiati per i quali, alla medesima data, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

I soggetti beneficiari della sospensione dei termini di cui all'art. 2 in esame sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna.

Con riferimento alla materia del lavoro, si evidenzia, in particolare, che tale sospensione riguarda:

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei suddetti immobili danneggiati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti immobili.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Entro la medesima data sono effettuati gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della suddetta sospensione.

Sotto il profilo fiscale si evidenzia, invece, che la sospensione dei termini, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, riguarda:

- i versamenti tributari, con esclusione dei dazi doganali e delle accise, i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate dai sostituti d'imposta (commi 3 e 4). Tali versamenti vanno effettuati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026;

- i versamenti tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dagli atti emessi dagli enti territoriali ai fini della riscossione delle entrate di loro competenza (ad es. IMU, TARI e canone unico patrimoniale - comma 5);
- i versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata introdotti dalla legge di Bilancio 2023. Viene, inoltre, prevista la proroga di 3 mesi i termini e le scadenze della cd. "Rottamazione-quinquies" introdotta dalla legge di Bilancio 2026;
- gli adempimenti tributari in scadenza sempre dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, eccetto quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise (comma 7). Da effettuarsi entro il 10 ottobre 2026.

Valutazione: positiva

Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali (ART. 4)

L'articolo 4, al fine di consentire il risanamento e il ripristino di impianti e infrastrutture gravemente danneggiati a causa degli eventi meteorologici occorsi a partire dal 18 gennaio 2026, sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.

Valutazione: positiva

Ammortizzatori sociali (ART. 5)

Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la già citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dalla norma in esame, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015. Per tali lavoratori, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. Ai predetti lavoratori, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

I periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148/2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Valutazione

In via generale, si valuta positivamente l'introduzione di un ammortizzatore ad hoc per fronteggiare la situazione emergenziale oggetto del DL in esame.

Tuttavia, si rileva che, nel disporre che i periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148/2015, la norma precisa che ciò avviene "*in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo*". Tale ultima disposizione esclude però dalla non computabilità le imprese di cui all'art. 10 del suddetto decreto legislativo, lett. m), n) e o), tra le quali rientrano le imprese edili.

Qualora la suddetta disposizione fosse applicata alla lettera, la valutazione, per tale profilo, sarebbe negativa, sia in considerazione della disparità di trattamento che subirebbero le imprese edili rispetto agli altri settori a fronte della medesima emergenza, che in considerazione del fatto che il settore paga un'aliquota per la CIGO molto più elevata rispetto agli altri (4,70% rispetto all'1,70%/2,00%).

Occorrerebbe quindi eliminare il riferimento al comma 4 dell'articolo 12.

ULTERIORI PROPOSTE

In un'ottica di semplificazione ed efficienza nella gestione delle conseguenze connesse agli eventi calamitosi, l'ANCE ritiene che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento anche specifiche disposizioni per i rifiuti e i materiali derivanti da tali eventi.

Gli eventi calamitosi, infatti, oltre a determinare gravi danni alle persone e alle infrastrutture, comportano anche un'ingente produzione di rifiuti che, per quantità e tipologia, presenta caratteri straordinari e risulta difficilmente gestibile mediante gli ordinari strumenti previsti dalla normativa ambientale, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Peraltro, misure specifiche su questo tema sono sempre state previste in occasione di precedenti emergenze e si sono dimostrate essenziali per consentire il recupero degli straordinari quantitativi generati in tali contesti.

In questa prospettiva, andrebbe valutata l'introduzione di disposizioni volte a disciplinare la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi calamitosi, prevedendo, ad esempio, meccanismi semplificati per l'attribuzione dei codici di identificazione dei rifiuti, nonché proroghe agli adempimenti ambientali connessi alla gestione dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei materiali End of Waste. Tali procedimenti comportano infatti numerosi adempimenti e dichiarazioni che, nelle situazioni emergenziali, risultano spesso difficilmente rispettabili.